



## Istruzione 6/2008 della ElCom

### Fatturazione trasparente e comparabile

4 agosto 2008

#### 1. Situazione

Secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), dal 1° gennaio 2009 i gestori di rete fatturano l'utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile. In particolare devono essere indicati separatamente i tributi e le prestazioni agli enti pubblici, i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione e, se la fornitura riguarda consumatori finali, anche l'elettricità fornita.

Basi legali: articolo 6 capoverso 3 LAEI, articolo 12 capoverso 2 LAEI, articolo 29 capoverso 1 lettera d LAEI, articolo 18 capoverso 2 ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), articolo 3j capoverso 1 lettera a e articolo 29 capoverso 5 ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01)

#### 2. Requisiti minimi delle fatture

Il rispetto dei principi di trasparenza e di comparabilità può essere assicurato solamente se i singoli elementi di costo sono indicati in modo chiaro e comprensibile per il consumatore finale.

Per questa ragione, le fatture devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

<b>A. Utilizzazione della rete</b> tariffa di base per l'utilizzazione della rete (se disponibile) tariffa in base alla potenza per l'utilizzazione della rete (se disponibile) tariffa di lavoro per l'utilizzazione della rete	in CHF/mese  in CHF/kW  in ct./kWh	<b>Totale CHF</b>  Totale CHF  Totale CHF  Totale CHF
<b>B. Fornitura di energia (per i consumatori finali con servizio universale)</b>	<b>in ct./kWh</b>	<b>Totale CHF</b>
<b>C. Tributi e prestazioni agli enti pubblici</b>	<b>in ct./kWh</b>	<b>Totale CHF</b>
<b>D. Supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione</b>	<b>in ct./kWh</b>	<b>Totale CHF</b>